

From: Motzo Valeria (UniCredit Leasing) [<mailto:Valeria.Motzo@unicreditleasing.eu>]

Sent: lunedì 23 aprile 2018 12:20

To: Pessina Stefano; Paganini Giordano Bruno (UniCredit Leasing)

Cc: Calò, Ugo Domenico; Gamba Maristella (UniCredit Leasing); Lombardo, Antonio; Angeloni, Alberto; Priori, Giampiero; Pertica, Flavia

Subject: I: IBP Energia - Proposta di pactum de non petendo

Buongiorno,

Vi confermo che i nostri Organi Deliberanti hanno accolto la richiesta di sottoscrizione del testo di Pactum de non petendo (in allegato).

Cordiali saluti

Valeria Motzo

Restructuring & Credit Recovery Large Files

UniCredit Leasing S.p.A.

Via Livio Cambi, 5

20151 Milano

Tel. 02.8683.2761

Mobile: 366.6630694

<mailto:valeria.motzo@unicreditleasing.eu>

<http://www.unicreditleasing.eu>

Milano, [●] aprile 2018

Spettabile

Unicredit Leasing S.p.A.

via Livio Cambi 5

20151 Milano

**OGGETTO: IBP ENERGIA S.R.L./ UNICREDIT LEASING S.P.A. CONTRATTO N. EF 1398793 -
PROPOSTA DI PACTUM DE NON PETENDO**

Con riferimento al contratto di locazione finanziaria in oggetto, con la presente siamo a proporVi la stipulazione del seguente Pactum de non Petendo:

Egregi Signori,

facciamo seguito agli intercorsi colloqui ed incontri in argomento, per esporre i termini e le condizioni, alle quali IBP Energia S.r.l. ("**IBPE**" o la "**Società**") propone di concludere un *pactum de non petendo* con Unicredit Leasing S.p.A. ("**UCL**"), con riguardo al contratto di leasing n. 1398793, sottoscritto in data 25 ottobre 2015, avente ad oggetto il finanziamento di € 47.103.048,24, oltre IVA, concesso dalla UCL a IBPE (il "**Contratto**"). Detta proposta è formulata, nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l. fall. (il "**Concordato Prenotativo**") – avviata da IBPE avanti il Tribunale di Alessandria il 16 ottobre 2017 – al fine e nella prospettiva di consentire e garantire la conservazione della continuità aziendale della Società (con conseguente mantenimento dei livelli occupazionali), al tempo stesso salvaguardando il valore del "bene azienda", in funzione della proposta di concordato preventivo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, l. fall., la Società si appresta a depositare (la "**Proposta di Concordato IBPE**"). Proposta che prevedrà, *inter alia*, la cessione del ramo di azienda IBPE (il "**Ramo d'Azienda**") ad un soggetto terzo, che sarà individuato all'esito dell'instauranda procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163-bis l. fall. (il "**Terzo Cessionario**").

Al riguardo Vi confermiamo che IBPE ha già ricevuto da un soggetto terzo di primario *standing*, anche sotto il profilo del merito creditizio, un'offerta vincolante per l'acquisto, *inter alia*, del Ramo di Azienda IBPE. Offerta che, per ragioni di riservatezza anche connesse alla Procedura di Concordato, non possiamo allegare alla presente, ma che è già stata portata all'attenzione degli Organi della Procedura e costituirà la base dell'instauranda procedura competitiva ex art. 163-bis l. fall.

Con la presente, IBPE chiede, subordinatamente alla preventiva autorizzazione - in termini - da parte del Tribunale di Alessandria ovvero dichiarazione del medesimo di non luogo a procedere sulla relativa istanza, giusta la eventualmente ritenuta natura di ordinaria amministrazione del presente atto

(autorizzazione o dichiarazione di non luogo a procedere che dovrà essere prontamente comunicata per iscritto a UCL) ed impregiudicati i diritti di prededuzione di UCL in relazione al Contratto, che:

- i. UCL mantenga in essere il Contratto e si impegni a proporre ai competenti Organi Deliberanti, impregiudicata la valutazione del merito di credito del Terzo Cessionario, il subentro nel Contratto del Terzo Cessionario; e
- ii. nelle more della procedura competitiva da attivarsi per cessione del Ramo di Azienda al Terzo Cessionario, UCL esprima il proprio assenso alla concessione in favore di IBPE di un pactum de non petendo per il periodo ricompreso tra il 1° aprile 2018 e la prima tra la data del 30 settembre 2018, nel caso in cui il subentro del Terzo Cessionario nel Contratto avvenga prima di tale data, ovvero il 31 dicembre 2018, nel caso in cui il subentro del Terzo Cessionario nel Contratto avvenga dopo il 30 settembre 2018, ferma la maturazione dei canoni di leasing, come contrattualmente previsto, per capitale e interesse e a condizione che siano impregiudicati i maturati e maturandi diritti di pre-deduzione di UCL ("**Periodo di Pactum**").

Resta inteso tra IBPE e UCL che le rate maturate e non pagate nel Periodo di Pactum, comprensive degli interessi (le "**Rate Scadute**"), saranno da considerarsi scadute ed esigibili da parte di UCL e dotate dei diritti di prededuzione maturati in funzione della procedura di Concordato Prenotativo al termine del Periodo di Pactum e dovranno essere immediatamente corrisposte da IBPE. Nel solo caso di:

1. perfezionamento della procedura competitiva di cui all'articolo 163-bis l. fall.;
2. positiva valutazione da parte di UCL del merito di credito del Terzo Cessionario; e
3. perfezionamento del subentro del Terzo Cessionario nel Contratto con accollo integrale del debito,

le Rate Scadute potranno essere pagate nel medesimo termine dal Terzo Cessionario.

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre condizioni del Contratto.

Inoltre dli impegni di cui ai precedenti punti da (i) a (ii) vengono assunti:

- (a) sul presupposto, essenziale e non derogabile, che la Società – nell'ambito del redigendo piano di concordato ed in applicazione delle norme sul concorso – si impegni a rimborsare integralmente il debito verso UCL, per capitale ed interessi, sorto dal Contratto e scaduto alla data di deposito del ricorso per concordato preventivo;
- (b) con espressa salvezza di ogni diritto e/o pretesa e/o ragione e/o facoltà, di cui UCL sia o divenga titolare in rapporto e/o dipendenza e/o connessione con il Contratto e gli articolati rapporti in essere con la Società;
- (c) senza impegno, da parte di UCL, a prestare adesione alla manovra finanziaria, che verrà presentata dalla Società nell'ambito del redigendo piano di concordato preventivo;
- (d) senza pregiudizio di qualsivoglia decisione, che i competenti organi di UCL riterranno liberamente e discrezionalmente di assumere in merito alla manovra finanziaria, che verrà presentata nel corso della procedura di concordato preventivo;
- (e) senza che la presente possa generare affidamenti di sorta, nemmeno di carattere precontrattuale od extracontrattuale.

Gli impegni di UCL di cui ai precedenti punti da (i) a (ii) verranno automaticamente meno ed il Pactum de non Petendo, sebbene inefficace, si intenderà definitivamente terminato in caso in cui:

- i. non sia intervenuta l'autorizzazione da parte del Tribunale di Alessandria o la dichiarazione di non luogo a procedere sull'istanza per l'autorizzazione al compimento del presente atto e alle obbligazioni da questa derivanti entro il [30 giugno 2018];
- ii. IBPE non sia ammessa alla procedura di concordato entro il 31 luglio 2018 ovvero in data a questa antecedente;

- iii. UCL determini di non aderire alla proposta di manovra finanziaria che verrà presentata da IBPE ovvero determini di non aderire alla proposta di subentro da parte del Terzo Cessionario.
- iv. sia revocato il concordato prima del trasferimento del Ramo di Azienda.

Qualora quanto riportato fosse da Voi giudicato conforme alle intese raggiunte, Vi preghiamo di trascriverlo su Vostra carta intestata e di sottoscriverlo in segno di conferma ed accettazione della nostra proposta di pactum de non petendo come sopra formalizzato.

Con i più distinti saluti.

(timbro e firma del Legale Rappresentante)